



**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI CUI AL
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI PROMOZIONE ECONOMICA
E INTERNAZIONALIZZAZIONE PER L'ANNO 2024**

TRA

La **Regione del Veneto**, con sede legale in Venezia Dorsoduro 3901, Codice Fiscale 80007580279 e P.IVA 02392630279, rappresentata da....., nato/a a, il, (C.F.....), domiciliato/a per la carica in Venezia - Dorsoduro 3901 il quale interviene nel presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto

E

l'Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto (di seguito Unioncamere), Codice Fiscale 80009100274 e P.IVA 02406800272, rappresentata da, nato/a a, il, (C.F.....), domiciliato/a per la carica in Venezia, via della Industrie 19/D,

di seguito denominate "**Le Parti**"

PREMESSO CHE

- La Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto, in attuazione della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 48 "Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete", in data 14 e 9 febbraio 2024 hanno sottoscritto l'Accordo di programma per la promozione economica e l'internazionalizzazione delle imprese venete;
- ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. n. 48/2017, con la Deliberazione della Giunta regionale n. del..... è stato approvato il Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l'anno 2024, previo parere favorevole della competente Commissione consiliare;
- con la citata DGR n. sono stati approvati n. 34 progetti, come riportati nell'Allegato A alla citata deliberazione;
- l'esecuzione dei suddetti progetti, come previsto dall'articolo 4 del citato Accordo di programma, è in capo a Venicepromex - Agenzia per l'internazionalizzazione Scarl, che tra gli scopi statuari ha l'esecuzione di servizi per quanto attiene gli interventi per il sostegno, per la promozione e lo sviluppo competitivo delle imprese;



eb125925



LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

1. Con la presente Convenzione la Regione del Veneto delega a Unioncamere del Veneto l'attuazione dei seguenti progetti previsti dal Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l'anno 2024, di cui alla DGR n./2024:

N.	PROGETTO	PERIODO E LOCALITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	CONTRIBUTO REGIONALE	FINANZIAMENTO CAMERALE PREVISTO
1	INTERNAZIONALIZZAZIONE SISTEMA NORD EST 2024	Varie località 2024-2025	Attività di promozione e internazionalizzazione	€ 80.000,00	\
2	FIERA BIG 5 SAUDI	Riad (Arabia Saudita) febbraio 2025	Stand regionale e partecipazione collettiva di imprese	€ 40.000,00	\
3	MISSIONE IN ALBANIA	Albania 2024	Iniziativa multisettoriale con B2B	€ 20.000,00	\
4	FIERA GLOBAL INDUSTRIE	Lione (Francia) marzo 2025	Stand regionale e collettiva di imprese	€ 30.000,00	\
5	MECCANICA	Novembre 2024 - Febbraio 2025	Incoming di buyers	€ 30.000,00	\
6	INTERIOR DESIGN	Novembre 2024 - Febbraio 2025	Incoming di buyers	€ 30.000,00	\
7	ORAFO VICENZA ORO	Vicenza 2024	Azioni di promozione digitale	€ 30.000,00	\
8	MARMOMAC	Verona Settembre 2024	Stand regionale e assistenza alle imprese	€ 30.000,00	\
9	ARTIFICIAL INTELLIGENCE (WAICF)	Cannes (Francia) Febbraio 2025	Stand regionale e assistenza alle imprese	€ 30.000,00	\
10	ARTIGIANO IN FIERA	Milano Novembre Dicembre 2024	Stand regionale e assistenza alle imprese	€ 50.000,00	\



eb125925



N.	PROGETTO	PERIODO E LOCALITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	CONTRIBUTO REGIONALE	FINANZIAMENTO CAMERALE PREVISTO
11	WORLD ARCHITECTOUR AFRICA	Padova Luglio 2024	Stand regionale e assistenza alle imprese	€ 30.000,00	\
12	GELATO TRADIZIONALE VENETO	Longarone-Venezia Novembre 2024 - Marzo 2025	Attività varie di promozione del gelato veneto	€ 80.000,00	\
13	BIOMEDICALE	Padova Secondo semestre 2024	Esposizione sperimentale presso la fiera di Padova	\	€ 50.000,00
14	HEALTH CHEF®	Padova 2024	Promozione delle produzioni venete e delle tecnologie di trasformazione dei prodotti	\	€ 25.000,00
15	LAND OF WINE STARS®	Padova Secondo semestre 2024	Settima edizione del progetto con organizzazione di 2 eventi per la valorizzazione della filiera del comparto vitivinicolo	\	€ 25.000,00
16	DIGITAL SHOWROOM	Padova Secondo semestre 2024	Realizzazione di video aziendali e di webinar	\	€ 50.000,00
17	ACQUA E ACQUE: TRA TURISMO E SOSTENIBILITÀ	Padova Primo semestre 2024	Evento promozionale dedicato al turismo sostenibile con focus il turismo dell'acqua	\	€ 50.000,00
18	AZIONI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO DI TREVISO E DI BELLUNO IN VISTA DEI GIOCHI OLIMPICI MILANO CORTINA 2026	Treviso-Belluno 2024	Azioni di promozione dei territori di Treviso e Belluno	\	€ 30.000,00



eb125925



N.	PROGETTO	PERIODO E LOCALITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	CONTRIBUTO REGIONALE	FINANZIAMENTO CAMERALE PREVISTO
19	GENERAZIONE 2026 - SPORT POWERED BY YOUTH AND EDUCATION 3 ^A EDIZIONE	Treviso Primo semestre 2024	Attività varie di promozione del territorio a livello internazionale	\	€ 77.500,00
20	PROMOZIONE DEL "SISTEMA VENETO" IN COLLABORAZIONE CON LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL'ESTERO	Treviso 2024	Incoming di rappresentanti di Camere di commercio italiane all'estero	\	€ 50.000,00
21	INCOMING DISTRETTO DELLA GIOSTRA	Polesine Secondo semestre 2024	Incoming di buyers esteri e organizzazione di convegni	\	€ 50.000,00
22	PROMOZIONE DEL VETRO DI MURANO - THE VENICE GLASS WEEK	Venezia Secondo semestre 2024	Promozione all'esposizione internazionale "The Venice Glass Week Hub Under 35"	\	€ 25.000,00
23	PROMOZIONE DEL DISTRETTO DELLE CALZATURE	Riviera del Brenta Settembre 2024	Incoming di buyers esteri	\	€ 25.000,00
24	PROMOZIONE DEL COMPARTO DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE	Venezia Primo semestre 2024	Incoming di food blogger/influencer internazionali	\	€ 25.000,00
25	INCOMING SETTORE MODA E LUSO	Vicenza Secondo semestre 2024	Incoming di buyers	\	€ 24.000,00
26	B2B/INCOMING SETTORE AGROALIMENTARE - NORD EUROPA	Vicenza Primo semestre 2024	Incoming di buyers dal Nord Europa con B2B	\	€ 19.000,00
27	SETTORE ARREDO - PAESI DEL CAUCASO, EURASIA	Vicenza Primo semestre 2024	Incoming di buyers dal Caucaso ed Eurasia con B2B	\	€ 20.000,00



eb125925



N.	PROGETTO	PERIODO E LOCALITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	CONTRIBUTO REGIONALE	FINANZIAMENTO CAMERALE PREVISTO
28	INCONTRI INDIVIDUALI VIA WEB CON CAMERA COMMERCIO ITALIANA COREA DEL SUD	Primo semestre 2024	Incontri con la Camera di Commercio Italiana Corea del Sud preparatori per missione plurisettoriale	\	€ 6.000,00
29	MISSIONE ALL'ESTERO – COREA DEL SUD	Corea del sud Secondo semestre 2024	Missione plurisettoriale	\	€ 17.000,00
30	MISSIONI ALL'ESTERO SETTORI METALMECCANICA, BENI STRUMENTALI, EDILIZIA, SETTORE AEROSPAZIALE E ORAFO - TURCHIA	Turchia Luglio 2024	Missione settori metalmeccanica, beni strumentali, edilizia, settore aerospaziale e orafa	\	€ 18.000,00
31	INCOMING PLURISETTORIALE – GUATEMALA, CENTRO AMERICA E SUD AMERICA	Vicenza Secondo semestre 2024	Incoming di buyers plurisettoriale	\	€ 15.000,00
32	MISSIONE ESPLORATIVA SETTORE ORAFO – PAESI DEL CAUCASO	Primo semestre 2024	Missione esplorativa per aziende del settore orafa argentiero	\	€ 14.000,00
33	PROGETTO SPECIALE MECCANICA E SUBFORNITURA – NORD EUROPA	Secondo semestre 2024	Incontri con imprese del Nord Europa	\	€ 12.000,00
34	COUNTRY PRESENTATION E INCONTRI INFORMATIVI	Vicenza 2024	Presentazioni Paese e temi commerciali per le PMI	\	€ 5.000,00

Articolo 2 - Attuazione

1. Unioncamere del Veneto, quale soggetto di coordinamento del sistema camerale per la realizzazione di progetti di promozione economica e di sviluppo del sistema produttivo veneto, è il soggetto attuatore dei progetti indicati all'articolo 1, che saranno realizzati per mezzo di Venicepromex - Agenzia per l'internazionalizzazione s.c.ar.l.



eb125925



2. Strutture di riferimento per la realizzazione dei progetti sono:
 - per la Regione del Veneto, la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale;
 - per Unioncamere del Veneto, la Funzione Coordinamento della rete camerale e relazioni istituzionali.

Articolo 3 - Durata

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 30 aprile 2025, termine che potrà essere prorogato dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, previa richiesta motivata da parte di Unioncamere del Veneto.

Articolo 4 - Finanziamento regionale

1. Il finanziamento regionale previsto per la realizzazione dei progetti dal n. 1 al n. 12 ammonta a complessivi € 480.000,00.
2. E' subordinato al reperimento di risorse che si dovessero rendere disponibili sul bilancio regionale 2024-2026, esercizio 2024, il finanziamento pari ad € 180.000,00 previsto per la realizzazione dei seguenti progetti:
 - n. 2 "Fiera Big 5 Saudi" - € 40.000,00;
 - n. 4 "FIERA GLOBAL INDUSTRIE" - € 30.000,00;
 - n. 9 "ARTIFICIAL INTELLIGENCE (WAICF)" - € 30.000,00;
 - n. 12 "Gelato Tradizionale Veneto" - € 80.000,00.
3. Il trasferimento delle risorse regionali avverrà a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione e successivamente all'approvazione, con Decreti del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, dei progetti esecutivi.
4. La somma di € 80.000,00 per l'attuazione del progetto n. 1 "Internazionalizzazione sistema nord est 2024" sarà erogata, con Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, successivamente all'approvazione della Giunta regionale della Convenzione annuale 2024, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo per l'internazionalizzazione del "Sistema Nord-Est", approvato con le Deliberazioni della Giunta regionale n. 1122/2019 e n. 56/2022, e sottoscritto tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento.
5. Qualora la somma erogata dalla Regione del Veneto risultasse superiore a quanto dovuto a rendiconto, Unioncamere del Veneto dovrà provvedere al riaccredito delle somme residuali alla Regione a conclusione delle attività previste, comunque non oltre l'esercizio finanziario 2025.

Articolo 5 - Finanziamento camerale

1. Unioncamere del Veneto, per l'attuazione dei progetti riportati all'art. 1, dal n. 13 al n. 34, allocherà la somma complessiva di € 632.500,00 subordinatamente allo stanziamento delle risorse e al relativo impegno di bilancio da parte delle Camere di Commercio proponenti, alle quali competerà l'erogazione di tali risorse con le modalità che saranno concordate separatamente tra gli enti del sistema camerale.



eb125925



Articolo 6 - Modalità di attuazione

1. La gestione operativa delle attività, da parte di Unioncamere del Veneto, avverrà secondo quanto definito con i Decreti del Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale aventi ad oggetto l'approvazione dei progetti esecutivi, nonché con altri atti attuativi recanti specifiche indicazioni per l'esecuzione degli stessi.
2. Unioncamere del Veneto si impegna a coinvolgere le associazioni di categoria interessate nell'attuazione dei singoli progetti.
3. Tutti i progetti dovranno essere attuati entro il 31 marzo 2025, salvo proroga su motivata richiesta di Unioncamere e rendicontati entro il 30 aprile 2025.

Articolo 7 - Proprietà dei risultati

1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati del presente Accordo saranno in comproprietà tra la Regione del Veneto e Unioncamere per scopi istituzionali e divulgativi di interesse comune.
2. Le Parti si riservano di concordare iniziative di divulgazione, presentazione ed ulteriore valorizzazione dei risultati ottenuti anche attraverso convegni, seminari e giornate di studio.
3. Ogni azione di comunicazione dei progetti dovrà riportare il logo della Regione del Veneto, di Unioncamere del Veneto, di Venicepromex e degli eventuali altri enti finanziatori.
4. Unioncamere del Veneto provvederà a chiedere alla Direzione regionale competente l'uso dei loghi regionali, impegnandosi ad utilizzarli sempre nelle campagne promozionali e a farli utilizzare anche ai soggetti terzi in occasione delle iniziative.
5. Qualora una delle Parti intenda utilizzare autonomamente i risultati delle iniziative realizzate in base al presente Accordo, sarà tenuta ad informare preventivamente l'altra Parte per iscritto e dovrà citare l'Accordo stesso.

Articolo 8 – Oneri di Unioncamere del Veneto

1. Unioncamere del Veneto si impegna a:
 - a. rispettare la vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale;
 - b. garantire il pieno rispetto delle disposizioni della presente Convenzione;
 - c. dare avvio alle attività progettuali secondo le indicazioni contenute nei decreti di approvazione dei progetti esecutivi;
 - d. permettere il libero accesso del personale regionale per motivi di controllo, a documenti, atti e quanto ritenuto necessario;
 - e. tenere costantemente informata la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale sullo stato di attuazione delle singole attività, sulle eventuali criticità riscontrate nella loro attuazione, nonché sui rapporti con i soggetti terzi coinvolti;
 - f. nel caso di acquisto di beni o servizi, ad applicare il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";



eb125925



- g. ad applicare, ove previsto, la normativa europea in materia di Aiuti di Stato, con particolare riferimento agli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, nonché ogni altra normativa vigente;
- h. dare la massima diffusione agli eventi in particolare nella fase precedente alla loro attuazione, pubblicandoli nel proprio sito web garantendo la possibilità di partecipazione a tutte le aziende venete senza limiti territoriali;
- i. trasmettere alla Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, a conclusione dei progetti, una relazione sulle attività realizzate e sul grado di soddisfazione da parte delle aziende partecipanti;
- j. inviare alla Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, nel termine del 30 aprile 2025, salvo proroga, il rendiconto analitico delle entrate e delle uscite per quanto concerne i progetti a finanziamento regionale, unitamente alla relazione di fine attività complessiva.

Articolo 9 - Attività di vigilanza, di indirizzo e controllo

1. Le attività oggetto della presente Convenzione saranno svolte da Unioncamere del Veneto, per il tramite di Venicepromex, sotto la vigilanza della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, che adotterà idonei provvedimenti nel caso in cui si verificano ritardi o inadempimenti.
2. La Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale si riserva la possibilità di effettuare delle verifiche in loco volte ad accertare, anche tramite riscontri documentali, la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 10 - Recesso, inadempimenti e clausola risolutiva

1. Le Parti, per gravi e comprovati motivi che non consentano di addivenire ad altra soluzione, possono recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno 15 giorni. In ogni caso a Unioncamere del Veneto sarà riconosciuto il relativo corrispettivo, per le sole attività regolarmente eseguite e accettate dalla Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale sino alla data del recesso.
2. La Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza delle prestazioni rese rispetto a quanto pattuito e nel caso di inadempienze intimerà ad Unioncamere del Veneto di adempiere quanto necessario.
3. Il mancato rispetto dei termini come il verificarsi di altri inadempimenti nonostante l'intimazione ad eseguire nei confronti di Unioncamere del Veneto autorizza la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale a ridurre, con provvedimento motivato, il corrispettivo o, nel caso di gravi inadempienze, a dare corso all'immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell'articolo 1456 C.C, nel termine di 30 giorni dall'invio di apposita comunicazione.

Articolo 11 - Divieto di cessione della Convenzione

1. E' fatto espresso divieto a Unioncamere del Veneto di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nella presente Convenzione, a pena di risoluzione della medesima.



eb125925



Articolo 12 - Responsabilità e obblighi

1. Unioncamere del Veneto solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e onere inerenti l'assicurazione e la gestione delle risorse umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nelle attività previste dal contratto.
2. Unioncamere del Veneto si impegna, in particolare, a osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e di trattamento dei dati personali.
3. Unioncamere del Veneto risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose in relazione alla presente Convenzione.

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali e riservatezza

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art.6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, in tema di liceità del trattamento, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.
2. Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopraccitata.
3. Le Parti si impegnano a garantire la correttezza del trattamento nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR e adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32 del GDPR, nonché a custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate.
4. Le Parti concordano che, salvo quanto diversamente disposto in successivi accordi, per tutte le attività indicate all'art. 1 Venicepromex Scarl agirà in qualità di Titolare del trattamento, ad eccezione che per il progetto "INTERNAZIONALIZZAZIONE SISTEMA NORD EST 2024", nel quale la Giunta regionale si configura quale Titolare del trattamento.
5. Unioncamere del Veneto si impegna altresì a far rispettare al proprio personale e a eventuali consulenti o collaboratori esterni, nonché al soggetto esecutore dei progetti, le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.
6. Unioncamere del Veneto non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione o pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.
7. Unioncamere del Veneto garantisce altresì la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori.

Articolo 14 - Tracciabilità dei flussi

1. Ai fini di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", Unioncamere del Veneto:



eb125925



- a. dichiara di essere informata in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti;
- b. dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione;
- c. si impegna a dare immediata comunicazione alla Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale e alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- d. si obbliga a inserire nei contratti con i propri contraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 15 - Foro competente

1. Per ogni controversia non risolvibile che dovesse insorgere tra le Parti relativamente agli obblighi contenuti nella presente Convenzione, le stesse riconoscono competente, come unico ed esclusivo, il Foro di Venezia.

Articolo 16 - Registrazione e bollo

1. La presente Convenzione è oggetto di registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986, con tutte le spese a carico del richiedente.
2. Le spese di bollo sono a carico di Unioncamere del Veneto.

Articolo 17 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata

REGIONE DEL VENETO

UNIONCAMERE DEL VENETO



eb125925

